



INTER

CODICE DI CONDOTTA E REGOLAMENTAZIONE PER L'ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.

Premesse

- i. Il Ministero dell'Interno, il Ministro per lo Sport, il CONI, la FIGC, le Leghe Professionistiche, la Lega Nazionale Dilettanti, l'A.I.A., l'A.I.C. e l'A.I.A.C. hanno stipulato il 4 agosto 2017 un Protocollo d'Intesa avente ad oggetto l'adozione di una serie di regole destinate a garantire sicurezza negli stadi e, più in generale, in occasione delle manifestazioni calcistiche, con il dichiarato intento di *“realizzare un rinnovato modello di gestione degli eventi calcistici”* al fine di tutelare e promuovere la *“dimensione sociale del calcio”*;
- ii. Inter favorisce, ovunque operi, un ambiente sportivo ispirato al rispetto, alla lealtà, alla correttezza e alla collaborazione, e promuove il coinvolgimento e la responsabilizzazione di atleti e tifosi in relazione agli specifici obiettivi da raggiungere e alle modalità per perseguirli;
- iii. uno degli strumenti previsti dal Protocollo d'Intesa, per il raggiungimento di tali obiettivi, è la responsabilizzazione delle società professionistiche in materia di politiche di biglietteria, da attuarsi anche attraverso l'introduzione del c.d. *“sistema del gradimento”*;
- iv. il *“sistema di gradimento”* rappresenta uno strumento messo a disposizione delle società professionistiche per escludere dagli stadi, per un determinato periodo di tempo, i soggetti che hanno assunto un comportamento non conforme al *“codice di condotta e regolamentazione”* adottato dalle società professionistiche;
- v. attraverso il *“sistema di gradimento”* le società professionistiche si fanno parte attiva per garantire a tutti coloro che desiderano recarsi allo stadio un ambiente accogliente e sicuro;
- vi. F.C. Internazionale Milano S.p.A. (di seguito, *“Inter”*) condivide sui piani etico e funzionale l'iniziativa delineata dal Protocollo d'Intesa e, pertanto, ha predisposto il presente Codice di Condotta e Regolamentazione per l'accesso alle manifestazioni calcistiche (di seguito, *“Codice”*), caratterizzato da un sistema privatistico di gradimento, diretto ad escludere dagli stadi, per un periodo corrispondente alle violazioni commesse, i soggetti che non ne rispettino le regole. La finalità è di assicurare che lo stadio rappresenti luogo sicuro in occasione degli eventi in esso organizzati da Inter e, per l'effetto, il Codice va ad integrare il corrispondente *Regolamento d'Uso dello Stadio*. Tale Regolamento e il presente Codice costituiscono parte integrante e vincolante delle Condizioni di Vendita degli abbonamenti e dei titoli di accesso di volta in volta applicabili;
- vii. Inter, e i suoi tifosi, rispettano l'ordinamento giuridico e ispirano la propria condotta a valori di lealtà, probità e correttezza, onestà, spirito sportivo, rispetto, educazione, nello spirito della convivenza pacifica e del fair play. Inter e i suoi tifosi ripudiano qualunque forma di violenza, così come ogni discriminazione delle persone basata sul genere, sulla etnia, sulla lingua, sulla nazionalità, sul credo religioso, sull'opinione politica, sull'orientamento sessuale sulle condizioni personali o sociali. Inter e i suoi tifosi rifiutano, altresì, ogni forma di comportamento che sia in contrasto con i principi di correttezza e probità;
- viii. tutti coloro che accedono, a qualsiasi titolo, alle manifestazioni calcistiche svolte nella struttura occupata e/o utilizzata da Inter per le proprie gare casalinghe, osservano il rispetto di leggi e regolamenti, improntando il proprio comportamento a valori di civiltà, lealtà, correttezza, probità, rispetto e spirito sportivo;
- ix. con Comunicato Ufficiale n. 15 del 7 marzo 2018 la FIGC ha modificato l'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva imponendo alle società l'adozione di un Codice di Condotta e Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche e previsto dalle corrispondenti misure disciplinari a carico delle società sportive che non si rendessero



- adempienti, ovvero, pure aderendo alle predette regole, non applicassero le previste sanzioni di carattere afflittivo;
- x. di conseguenza, Inter, in ossequio all'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, si conforma al c.d. "sistema di gradimento";
 - xi. ai sensi dell'art. 12, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., l'attuazione del "sistema di gradimento" comporta per Inter l'obbligo di adottare il presente "Codice", in forza del quale Inter è titolare del diritto di inibire l'accesso – alle manifestazioni calcistiche svolte nella struttura occupata e/o utilizzata da Inter per le proprie gare casalinghe – delle persone che pongano in essere condotte in violazione del "Regolamento d'uso dello Stadio" e del presente "Codice di Condotta e Regolamentazione";
 - xii. il possesso di qualsivoglia titolo valido per l'accesso alle manifestazioni calcistiche svolte nella struttura occupata e/o utilizzata da Inter per le proprie gare casalinghe comporta l'accettazione del "Regolamento d'uso dello Stadio" e del presente "Codice di Condotta e Regolamentazione".
 - xiii. il Codice si applica non solo agli eventi organizzati da Inter per manifestazioni calcistiche di ogni livello (ivi incluse anche le gare amichevoli) ma, più in generale, a qualsiasi altro evento che fosse organizzato da Inter, anche diverso da partite di calcio, pur se non aperto al pubblico;
 - xiv. Inoltre, il Codice trova piena applicazione anche per le gare, amichevoli o ufficiali, disputate da Inter in trasferta e durante gli spostamenti per tale fine dei tifosi;

~~*

Tanto premesso, visto l'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., divenuto art. 27 a seguito della riforma del Codice di Giustizia Sportiva, Inter adotta il Codice di Condotta e Regolamentazione per l'accesso alle manifestazioni calcistiche, che viene disciplinato come segue, di cui le premesse formano parte integrante e vincolante.

Art. 1 – Definizioni

- Per "Condotta(e) Rilevante(i)" si intende il comportamento posto in essere in violazione del presente Codice e dal cui accertamento consegue la possibilità per Inter di applicare una Sanzione.
- Per "Commissione Esaminatrice" si intende l'organo collegiale nominato da Inter deputato all'accertamento della Condotta Rilevante e all'irrogazione della Sanzione nei confronti del Tifoso.
- Per "Decisione(i)" si intende il provvedimento adottato dalla Commissione Esaminatrice, all'esito della procedura di cui all'art. 9 e completo dei requisiti di cui all'art. 10 del presente Codice.
- Per "Gara(e)" si intende ogni manifestazione calcistica disputata da Inter nello Stadio.
- Per "Sanzione(i)" si intende la misura applicabile da Inter nei confronti del Tifoso a seguito dell'accertata violazione del presente Codice.
- Per "Stadio" si intende l'intera struttura occupata e/o utilizzata da Inter per disputare le manifestazioni calcistiche casalinghe;
- Per "Stagione(i) Sportiva(e)" si intende l'arco temporale intercorrente dal 1° luglio di ogni anno sino al 30 giugno dell'anno successivo.
- Per "Tifoso (i)" si intende ogni persona a cui può applicarsi il presente Codice.

Art. 2 – Principi

Il possesso di qualsivoglia titolo valido per l'accesso allo Stadio comporta l'accettazione del presente



Codice, nonché del “Regolamento d’uso dello Stadio” e delle Condizioni di Vendita di volta in volta applicabili. Il Tifoso, in quanto possessore di un qualsivoglia titolo valido per l’accesso allo Stadio, accetta che Inter, in attuazione del presente Codice, svolga attività di accertamento e controllo nei suoi confronti al fine di prevenire, accertare e sanzionare le Condotte Rilevanti, di cui al presente Codice.

Il Tifoso accetta che Inter, allo scopo di individuare i responsabili di una Condotta Rilevante ricerchi ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto. Inter potrà, pertanto, avvalersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle immagini del sistema di videosorveglianza, delle relazioni del personale intervenuto addetto alla sicurezza nello Stadio, delle dichiarazioni rese da testimoni, di materiale rinvenuto nel web e/o pubblicato sui social-network, di eventuali atti giudiziari e di ogni altro elemento utile all’obiettivo ricostruzione del fatto.

Art. 3 – Le Sanzioni

Le Sanzioni applicabili, ai sensi del presente Codice, nei confronti del Tifoso responsabile di una Condotta Rilevante sono le seguenti:

- (a) **“Allontanamento”**: consiste nell’accompagnamento del Tifoso responsabile di una Condotta Rilevante all’esterno dell’area dello Stadio.
L’Allontanamento è disposto quando il Tifoso viene colto nella commissione di una Condotta Rilevante e può essere eseguito dalle forze dell’ordine e/o dagli steward, previa identificazione del Tifoso responsabile.
- (b) **“Avvertimento”**: consiste nell’invito scritto rivolto al Tifoso responsabile della Condotta Rilevante di non reiterare in futuro un’ulteriore Condotta Rilevante.
L’Avvertimento è adottato da Inter per mezzo della Commissione Esaminatrice, all’esito della procedura di cui all’art. 9 del presente Codice.
Nei confronti del Tifoso che riceve il terzo Avvertimento viene automaticamente irrogata la Sospensione del Gradimento per 1 (una) Gara.
- (c) **“Sospensione del Gradimento”**: consiste nell’interdizione dall’accesso allo Stadio da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive.
La Sospensione del Gradimento è adottata da Inter per mezzo della Commissione Esaminatrice, all’esito della procedura di cui all’art. 9 del presente Codice.
La Sospensione del Gradimento comporta il divieto per il Tifoso sanzionato di acquistare un nuovo titolo di accesso allo Stadio e/o di utilizzare il proprio abbonamento anche attraverso la cessione/cambio nominativo (e ciò senza aver diritto ad alcun rimborso).
Fintanto che perdura la Sospensione del Gradimento, saranno altresì sospesi eventuali benefit derivanti da programmi di fidelizzazione.
- (d) **“Revoca del Gradimento”**: consiste nell’interdizione dall’accesso allo Stadio da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Stagioni Sportive.
La Revoca del Gradimento è adottata da Inter per mezzo della Commissione Esaminatrice, all’esito della procedura di cui all’art. 9 del presente Codice.
La Revoca del Gradimento comporta il divieto per il Tifoso sanzionato di acquistare un nuovo titolo di accesso allo Stadio e/o di utilizzare il proprio abbonamento anche attraverso la cessione/cambio nominativo (e ciò senza aver diritto ad alcun rimborso).
Fintanto che perdura la Revoca del Gradimento, saranno altresì sospesi eventuali benefit derivanti da programmi di fidelizzazione.

Le Sanzioni possono essere applicate anche congiuntamente, quando non incompatibili. L’adozione di Sanzioni conseguenti le violazioni del Codice prescinde da ogni ulteriore azione giuridica intrapresa dalle



competenti autorità nei confronti del Tifoso. L'applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica il diritto di Inter di agire avanti le sedi competenti al fine di tutelare ogni buon diritto leso dal Tifoso.

Art. 4 – Parametri di valutazione

Nei limiti fissati dal presente Codice, la Commissione Esaminatrice commisura l'applicazione delle Sanzioni in modo proporzionale alla gravità della Condotta Rilevante posta in essere dal Tifoso, desunta dai seguenti parametri di valutazione:

- i. la natura colposa o dolosa della Condotta Rilevante;
- ii. la gravità del pericolo o del danno cagionato dalla Condotta Rilevante;
- iii. la tipologia di interesse offeso dalla Condotta Rilevante;
- iv. le circostanze di tempo e di luogo e ogni altra modalità della Condotta Rilevante;
- v. l'aver commesso in passato una o più Condotte Rilevanti;
- vi. il comportamento successivo alla commissione della Condotta Rilevante;
- vii. l'eventuale concorso di più Tifosi nella commissione della Condotta Rilevante e, in tale circostanza, il ruolo tenuto da ciascuno di questi nella commissione della Condotta Rilevante.

Nel caso in cui la Condotta Rilevante integri anche gli estremi di una violazione del "Regolamento d'uso dello Stadio", le Sanzioni di cui al presente Codice si cumuleranno a quelle previste dal "Regolamento d'uso dello Stadio".

Art. 5 – Tifosi minorenni

Inter ha la facoltà di applicare le Sanzioni anche nei confronti di Tifosi minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il minore in possesso di abbonamento, il cui accompagnatore sia destinatario di un provvedimento inibitorio, potrà accedere allo Stadio solo se accompagnato da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

Art. 6 – Condotte Rilevanti

Ai fini dell'applicazione del presente Codice, sono espressamente vietate le seguenti Condotte Rilevanti:

- a) alterazione della propria identità, travisamento. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 1 (una) stagione;
- b) la sottrazione ai controlli di sicurezza. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 3 (tre) Gare;
- c) l'accesso o il tentativo di accesso allo Stadio senza un valido titolo di accesso, con un titolo contraffatto o, comunque, sul quale sia indicato un nominativo non corrispondente all'identità del portatore, nonché ogni azione finalizzata a favorire l'accesso illecito a terzi. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive.
- d) l'accesso ad aree diverse da quelle consentite dal titolo di accesso allo Stadio. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 3 (tre) Gare;
- e) lo stazionamento sui parapetti o divisorii. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 3 (tre) Gare;
- f) l'introduzione/uso di apparecchiature professionali non autorizzate per la riproduzione



- audiovisiva della Gara. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 3 (tre) Gare;
- g) ogni discriminazione delle persone basata sul genere, sulla etnia, sulla lingua, sulla nazionalità, sul credo religioso, sull'opinione politica, sull'orientamento sessuale, sulle condizioni personali o sociali. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 6 (sei) Gare;
 - h) il danneggiamento delle strutture dello Stadio. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 3 (tre) Gare fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive;
 - i) il lancio di oggetti. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 3 (tre) Gare fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive;
 - j) ogni forma di violenza fisica o verbale. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 2 (due) Gare fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive e/o la Revoca del Gradimento da un minimo di 3 (tre) Stagioni Sportive a un massimo di 5 (cinque) Stagioni Sportive;
 - k) ogni forma di incitamento all'odio e alla violenza. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 2 (due) Gare fino a un massimo di 6 (sei) Gare;
 - l) ogni forma di violenza fisica o verbale perpetrata nei confronti del personale addetto alla sicurezza allo Stadio, degli ufficiali di Gara, degli operatori dei media, nonché nei confronti dei calciatori e dello staff delle squadre che partecipano alla Gara. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da 3 (tre) Gare fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive e/o la Revoca del Gradimento da un minimo di 3 (tre) Stagioni Sportive fino a un massimo di 5 (cinque) Stagioni Sportive;
 - m) introduzione, possesso, e consumo di bevande alcoliche con gradazione superiore al limite consentito e/o di sostanze stupefacenti. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive;
 - n) attività di bagarinaggio, anche occasionale, la vendita e/o l'acquisto attraverso canali non ufficiali o piattaforme di vendita, l'uso di titoli d'accesso in violazione delle norme. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o con la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara al massimo di 1 (una) Stagione Sportiva e/o la Revoca del Gradimento da un minimo di 3 (tre) Stagioni Sportive fino a un massimo di 5 (cinque) Stagioni Sportive;
 - o) l'invasione di campo, anche se connotata da causa festosa, o comunque l'adozione diretta o indiretta di atti anche solo potenzialmente idonei ad alterare il normale svolgimento delle gare. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o con la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara al massimo di 1 (una) Stagione Sportiva;
 - p) lo svolgimento all'interno e/o in prossimità dello Stadio di attività commerciali e promozionali non autorizzate da Inter. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o con la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara al massimo di 1 (una) Stagione Sportiva;
 - q) l'offerta, anche per interposta persona, di denaro o altre utilità a dirigenti o tesserati con



- l'obiettivo di alterare i risultati delle Gare. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da 1 (una) Stagione Sportiva fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive e/o la Revoca del Gradimento da un minimo di 3 (tre) Stagioni Sportive fino a un massimo di 5 (cinque) Stagioni Sportive;
- r) le condotte consistenti nell'esposizione, senza autorizzazione del GOS, di striscioni/bandiere o realizzazione di coreografie. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 6 (sei) Gare;
 - s) le condotte configuranti uno stato di ubriachezza o di alterazione da sostanze stupefacenti. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o con la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara al massimo di 1 (una) Stagione Sportiva;
 - t) ogni violazione del "Regolamento d'uso dello Stadio" applicabile. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive e/o la Revoca del Gradimento da un minimo di 3 (tre) Stagioni Sportive fino a un massimo di 5 (cinque) Stagioni Sportive;
 - u) ogni violazione delle "Condizioni di vendita dei titoli di accesso per le singole gare" o delle "Condizioni generali di abbonamento" di volta in volta applicabili. L'integrazione di tale Condotta Rilevante è sanzionata con l'Allontanamento e/o l'Avvertimento e/o la Sospensione del Gradimento da un minimo di 1 (una) Gara fino a un massimo di 3 (tre) Stagioni Sportive e/o la Revoca del Gradimento da un minimo di 3 (tre) Stagioni Sportive fino a un massimo di 5 (cinque) Stagioni Sportive.

L'elenco delle Condotte Rilevanti non ha carattere esaustivo: saranno considerate Condotte Rilevanti anche i comportamenti o gli atti affini a quelli sopra elencati.

Art. 7 – Le segnalazioni

Nel caso in cui Inter riceva, da altra società appartenente alle leghe professionistiche di calcio, comprovata e attendibile segnalazione scritta, per mezzo della quale venga comunicato che un soggetto, debitamente identificato, si è reso responsabile di comportamenti violenti, discriminatori o contrari ai principi di correttezza e probità in occasione di manifestazioni calcistiche disputate dalla società segnalante (il "Soggetto Segnalato"), Inter, con Decisione adottata dalla Commissione Esaminatrice, secondo le modalità di cui all'artt. 8 e 9 del presente Codice, ha la facoltà di rifiutare di contrarre con il Soggetto Segnalato qualunque contratto avente ad oggetto qualsiasi titolo di accesso allo Stadio (il "Rifiuto a Contrarre"). In questo caso, la Decisione viene comunicata al Soggetto Segnalato, a mezzo e-mail ovvero a mezzo raccomandata a/r, entro il termine di 15 giorni dalla data di richiesta di contrarre avanzata dal Soggetto Segnalato.

Art. 8 – Commissione Esaminatrice e Commissione di Sicurezza

La Commissione Esaminatrice è l'organo collegiale nominato da Inter competente ad applicare nei confronti del Tifoso responsabile di una Condotta Rilevante le Sanzioni dell'Avvertimento, della Sospensione del Gradimento e della Revoca del Gradimento.

La Commissione Esaminatrice è composta da tre membri nominati da Inter, i quali restano in carica per l'intera Stagione Sportiva, all'esito della quale sono automaticamente rinnovati per la Stagione Sportiva successiva, a meno che Inter non provveda a una loro sostituzione, che può intervenire in ogni momento, nonché da un componente interno a Inter, privo di diritto di voto, responsabile della verifica e comunicazione della Decisione.



La Commissione Esaminatrice è coadiuvata nell'espletamento di tutte le attività necessarie all'adozione, nonché all'esecuzione della Decisione e dell'eventuale Decisione d'Appello dalle competenti funzioni aziendali di Inter che operano quali organi ausiliari interni della Commissione Esaminatrice.

La Commissione Esaminatrice accerta le responsabilità del Tifoso e applica le Sanzioni, secondo la procedura di cui all'art. 9 del presente Codice.

La Commissione di Sicurezza è l'organo collegiale nominato da Inter competente a esaminare le osservazioni motivate rese dal Tifoso avverso la Decisione della Commissione Esaminatrice, nei termini indicati dall'art. 11. La Commissione di Sicurezza è composta da 3 membri, di cui 2 interni e 1 esterno alla Società, nominati da Inter, i quali restano in carica per l'intera Stagione Sportiva, all'esito della quale sono automaticamente rinnovati per la Stagione Sportiva successiva, a meno che Inter non provveda a una loro sostituzione, che può intervenire in ogni momento.

Art. 9 – La procedura

La Commissione Esaminatrice è convocata su richiesta di almeno uno dei suoi componenti, in caso di segnalazioni di Condotte Rilevanti ricevute dalla Forze dell'Ordine o dai soggetti indicati al precedente articolo 2. La Commissione Esaminatrice è regolarmente costituita con la partecipazione, in qualsiasi forma, di tutti e tre i suoi componenti e adotta le proprie Decisioni in forma scritta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

La Commissione Esaminatrice è convocata per accertare i fatti e le responsabilità da cui possa derivare l'applicazione di almeno una delle seguenti Sanzioni: l'Avvertimento, la Sospensione del Gradimento, la Revoca del Gradimento.

Al fine di svolgere la citata attività istruttoria, la Commissione Esaminatrice può richiedere le giustificazioni al Tifoso e acquisirle qualora fornite e può acquisire, nei limiti di legge, ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, immagini e/o filmati del sistema di videosorveglianza, relazioni del personale intervenuto addetto alla sicurezza nello Stadio, dichiarazioni rese da testimoni, materiale rinvenuto nel web, eventuali atti giudiziari, così come ogni altro elemento utile all'obiettivo ricostruzione del fatto.

All'esito dell'attività istruttoria, la Commissione Esaminatrice adotta, a maggioranza dei suoi componenti, la Decisione di applicare una Sanzione ovvero la Decisione di non applicare una Sanzione.

L'individuazione della Sanzione, così come la sua commisurazione, sono effettuate in modo proporzionale alla gravità della Condotta Rilevante, secondo i parametri di cui all'art. 4 del presente Codice.

Qualora la Commissione Esaminatrice adotti la Decisione di applicare una Sanzione, tale Decisione, assunta in forma scritta entro il termine di 20 giorni dalla data di conoscenza da parte di Inter della Condotta Rilevante, viene notificata al Tifoso a mezzo e-mail ovvero a mezzo raccomandata a/r, ove tali recapiti siano a disposizione di Inter.

Art. 10 – La Decisione

A pena di nullità, la Decisione adottata in forma scritta dalla Commissione Esaminatrice deve presentare i seguenti requisiti:

- i. le generalità del Tifoso o del Soggetto Segnalato destinatario della Decisione;
- ii. il dispositivo della Decisione, contenente l'indicazione del tipo di Sanzione applicata, nonché la sua durata;
- iii. la motivazione della Decisione, contenente l'indicazione degli elementi su cui si è fondata la Decisione;
- iv. data, luogo e descrizione sintetica del fatto oggetto della Decisione;



- v. l'indicazione del termine e delle modalità per ricorrere avverso la Decisione, con l'espresso avvertimento che la presentazione del ricorso non sospende l'effetto della Sanzione applicata;
- vi. l'informazione che il Tifoso destinatario della Sanzione non ha diritto ad alcuna forma di rimborso relativa al titolo di accesso allo Stadio in suo possesso e ad eventuali benefit derivanti da programmi di fidelizzazione;
- vii. l'espresso avvertimento che al Tifoso sanzionato è fatto divieto di acquistare un nuovo titolo di accesso allo Stadio e/o utilizzare l'abbonamento, fintanto che perdura la Sanzione;
- viii. la data di adozione della Decisione.

La Sanzione è efficace dal momento in cui viene deliberata dalla Commissione Esaminatrice e Inter la invierà al Tifoso o al Soggetto Segnalato ad almeno un indirizzo, ove disponibile, tra i seguenti: alla e-mail utilizzata per l'acquisto del titolo d'accesso/abbonamento/tessera del tifoso oppure all'indirizzo di residenza oppure ad ogni altro indirizzo fisico o elettronico nella disponibilità di Inter, fermo restando che nel caso in cui nessun recapito o indirizzo fosse nella disponibilità di Inter, la Sanzione sarà comunque efficace e una copia della stessa verrà data al Tifoso direttamente presso lo Stadio, in occasione del primo tentativo di accesso successivo all'adozione della Sanzione.

L'applicazione della Sanzione non pregiudica il diritto di Inter di agire per la tutela dei suoi diritti presso le competenti autorità giudiziarie.

Art. 11 – Revisione della Decisione

Entro il termine di 7 giorni dalla data in cui viene ricevuta la comunicazione della Decisione, il soggetto destinatario della stessa ha diritto di presentare le proprie osservazioni scritto motivate avverso la Decisione per chiederne la revisione.

Resta inteso che il diritto di presentare tali osservazioni è previsto esclusivamente nel caso in cui con la Decisione sia stata applicata la Sanzione della Sospensione del Gradimento o la Revoca del Gradimento e che, comunque, la richiesta di revisione della Decisione non sospende l'esecuzione della Sanzione.

Le osservazioni devono essere presentate a mezzo lettera raccomandata da spedire al seguente indirizzo: 20124 – Milano, Viale della Liberazione n. 16/18, all'attenzione di F.C. Internazionale Milano S.p.A., Commissione Esaminatrice o a mezzo e-mail all'indirizzo: commissione@inter.it.

Le osservazioni vengono valutate dalla Commissione di Sicurezza nel termine di 7 giorni dalla data in cui Inter ne riceve copia. All'esito di tale valutazione la Commissione di Sicurezza può confermare, revocare o riformare, anche in peius, la Decisione adottata precedentemente dalla Commissione di Gradimento. Decorso il predetto termine di 7 giorni senza che alcuna nuova Decisione sia stata adottata, la Decisione oggetto delle osservazioni è da intendersi tacitamente confermata, senza necessità di ulteriori notifiche.

Art. 12 – Privacy

Per quanto concerna la tutela dei dati personali e della riservatezza dei Tifosi, si rinvia all'informativa privacy disponibile sul sito internet www.inter.it, ove verranno eventualmente pubblicate nuove versioni della stessa.

Art. 13 – Pubblicazione e modifiche

Il presente Codice è pubblicato sul sito internet www.inter.it, così come ogni sua successiva ed eventuale modifica. Inter ha facoltà di modificare il Codice, con effetti immediati anche per coloro che abbiano già acquistato titoli di accesso, anche in conseguenza di provvedimenti legislativi, amministrativi o di Pubblica Sicurezza in genere. Di conseguenza, è onere dei soggetti interessati verificare ogni eventuale modifica del Codice sul sito sopra indicato.



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 ("GDPR")

Caro Tifoso,

F.C. Internazionale Milano S.p.A. (di seguito, "Inter" o il " Titolare"), con sede in 20124 Milano, Viale della Liberazione n. 16/18, capitale sociale euro 19.195.313,34 c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 80066310154, in qualità di titolare del trattamento, ti fornisce la presente informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR.

1. Dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento

Inter utilizza i dati personali dei soggetti interessati al trattamento (di seguito, gli "Interessati"), e in particolare dei tifosi che acquistano biglietti per le partite della squadra "F.C. Internazionale", abbonamenti per l'intera stagione 2024/2025 e successive, tessere del tifoso o tessere Inter Club (di seguito, congiuntamente, i "Servizi"). I dati personali vengono conferiti direttamente dall'Interessato, per le seguenti finalità: a) adempimenti connessi all'acquisto dei Servizi o comunque correlati all'acquisto dei Servizi e allo svolgimento dei relativi eventi calcistici, quali l'invio di informazioni/materiale inerente agli eventi; b) finalità amministrativo-contabili derivanti dall'acquisto dei Servizi; c) finalità statistiche su dati anonimizzati; d) invio di aggiornamenti periodici sulle attività della squadra "F.C. Internazionale" e di comunicazioni promozionali circa sconti, offerte, servizi, programmi di membership o eventi di Inter o dell'Inter Store; e) finalità di invio sondaggi o questionari di rilevazione della soddisfazione dell'Interessato in relazione a prodotti o servizi di Inter; f) finalità di profilazione; g) invio di comunicazioni commerciali e promozionali di prodotti e/o servizi di società terze convenzionate con Inter. La base giuridica del trattamento dei dati personali è l'esecuzione di un contratto (per le finalità di cui alle lettere a) e b)), e il consenso dell'Interessato (per le finalità d), e), f), g)).

Si segnala che, all'interno e nelle zone limitrofe dello Stadio San Siro in Milano, è in funzione un sistema di videosorveglianza in conformità alle previsioni del Decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2005. Il predetto sistema di videosorveglianza è finalizzato alla gestione della sicurezza dell'impianto sportivo e alla prevenzione e repressione di reati nel corso delle manifestazioni sportive (per qualsiasi ulteriore informazione, si rimanda alla relativa Informativa Privacy affissa presso lo Stadio San Siro). Si segnala inoltre che, in applicazione del CODICE DI CONDOTTA E REGOLAMENTAZIONE PER L'ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE DI INTER (di seguito, il "Codice") e del Sistema del Gradimento istituito con Protocollo della F.I.G.C. del 4 agosto 2017, le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza potranno essere utilizzate anche per finalità di rilevazione delle condotte tenute dai tifosi in violazione delle previsioni del Codice. In particolare, l'accertamento di condotte contrarie ai valori dello sport ed al pubblico senso del pudore, nonché di condotte discriminatorie di qualsiasi genere o lesive dell'immagine della squadra "F.C. Internazionale", potrà condurre all'irrogazione di misure interdittive o inibitorie nei confronti del responsabile.

2. Modalità di trattamento

Inter informa che: a) per le finalità di cui sopra i dati dell'Interessato saranno trattati anche con strumenti informatici, telematici, cartacei e manuali, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza stabilite dalla legge; b) in caso di consenso alla profilazione indicata al punto I lett. (f) che precede, essa presupporrà un'attività automatizzata al fine di collocare l'Interessato in una categoria di soggetti con caratteristiche omogenee (sotto il profilo delle preferenze di acquisto) sulla base dei Servizi di cui avrà fruito, delle analisi di mercato a cui avrà eventualmente partecipato, e della sua classe demografica e delle attività di cui avrà eventualmente partecipato nel corso della fruizione dei Servizi.

3. Facoltatività del conferimento dei dati



Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia, l'eventuale rifiuto di conferire i dati per le finalità relative all'acquisto dei Servizi e allo svolgimento dei relativi eventi, di cui al precedente punto

l) lettera a) e b), comporterà l'impossibilità di fruire dei relativi servizi offerti da Inter. Anche una successiva eventuale opposizione o revoca al trattamento dei dati personali per le suddette finalità comporterà l'immediata sospensione dell'erogazione dei Servizi. I dati personali saranno trattati per queste finalità anche senza il consenso dell'Interessato in quanto il trattamento è necessario per dare corso agli obblighi derivanti dall'acquisto dei Servizi da parte dell'Interessato. Allo stesso modo, il consenso dell'Interessato non è necessario per il trattamento dei dati in forma anonima per la finalità indicata al punto l lett. c). L'eventuale rifiuto di acconsentire al trattamento per le ulteriori finalità di: marketing operativo e strategico, invio aggiornamenti periodici sulle attività della squadra "F.C. Internazionale", invio questionari per la rilevazione della soddisfazione, profilazione, indicate al punto l), lett. d), e), f), g) non comporterà alcuna conseguenza, salva l'impossibilità di: essere informato circa eventuali iniziative di rilevazione della soddisfazione dei clienti, di marketing e promo-pubblicitarie per prodotti/servizi di Inter o di società convenzionate e di ricevere comunicazioni commerciali di interesse.

4. Diffusione e comunicazione dei dati

I dati dell'Interessato non saranno oggetto di diffusione. Nell'ambito dell'organizzazione del Titolare del trattamento, i dati potranno essere trattati dagli incaricati degli uffici competenti per lo svolgimento delle singole attività di trattamento (ad esempio Amministrazione, Commerciale, Marketing, IT). Nello svolgimento delle proprie attività e delle iniziative promo-pubblicitarie, di marketing, di merchandising, di sponsorizzazione, Inter potrà comunicare i dati dell'Interessato ai soggetti terzi di cui in Nota I, nominati Responsabili del trattamento per finalità di gestione dell'acquisto dei Servizi e dello svolgimento dei relativi eventi ovvero per le ulteriori finalità per cui l'Interessato abbia manifestato il suo consenso. Un elenco completo dei Responsabili del trattamento nominati da Inter può essere agevolmente e gratuitamente conosciuto inviando una richiesta all'indirizzo email sotto indicato.

5. Luogo e tempistiche di conservazione dei dati

I dati personali dell'Interessato saranno conservati in server collocati all'interno dell'Unione Europea. Inter potrebbe trasferire i suoi dati personali a società del gruppo Inter/Suning, alcune delle quali hanno sede legale nella Repubblica Popolare Cinese, per finalità di pianificazione e organizzazione dell'attività di impresa svolta da Inter. In relazione al paese ora indicato non esiste una decisione di adeguatezza della Commissione europea. Prima di procedere al trasferimento di dati verso paesi terzi non membri dell'Unione Europea per i quali non esiste una decisione di adeguatezza, Inter adotta tutte le garanzie appropriate ai sensi della normativa vigente, in modo che il trasferimento dei dati possa avvenire in modo legittimo e tutelante per i diritti dell'Interessato anche in difetto del suo consenso. In particolare, Inter adotta per il trasferimento dei dati in paesi non membri dell'Unione Europea il sistema delle Clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea. I dati personali raccolti per le finalità di trattamento indicate ai punti (a) e (b) del paragrafo I saranno conservati per tutto il tempo necessario alla prestazione dei Servizi, e successivamente per un periodo non eccedente il termine di prescrizione previsto dalla legge. I dati personali raccolti per le finalità di trattamento indicate ai punti (d), (e) e (g) del paragrafo I saranno conservati fino a che l'Interessato non ritiri il consenso alla ricezione di comunicazioni commerciali di prodotti o servizi di Inter o delle società partner di Inter oppure richieda la cancellazione dei dati, salvo l'eccezionale necessità di conservare i dati per difendere i diritti del Titolare in relazione a contestazioni in essere al momento della richiesta, o su indicazione delle autorità pubbliche. I Dati raccolti per le finalità di trattamento indicata al punto (f) del paragrafo I saranno conservati fino a che l'Interessato non ritiri il consenso alle attività di marketing profilato ivi descritte, o alla richiesta espressa di cancellazione di tali dati personali, salvo quanto precede.



6. Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto di: a) ottenere la cessazione del trattamento nei casi in cui i suoi dati personali siano trattati per fini di marketing diretto, anche in relazione a servizi identici a quelli già erogati dalla nostra società (c.d. diritto di opposizione); b) ottenere informazioni in relazione alle finalità per cui i dati personali sono trattati, al periodo del trattamento e ai soggetti cui i dati sono comunicati (c.d. diritto di accesso); c) ottenere la rettifica o integrazione dei dati personali inesatti che riguardano l'Interessato (c.d. diritto di rettifica); d) ottenere la cancellazione dei dati personali che riguardano l'Interessato nei seguenti casi: (i) i dati non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti; (ii) l'Interessato abbia ritirato il suo consenso al trattamento dei dati qualora essi siano trattati sulla base del suo consenso; (iii) l'Interessato si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui essi siano trattati per un nostro legittimo interesse; o (iv) il trattamento dei suoi dati personali non sia conforme alla legge. Tuttavia, segnaliamo che la conservazione dei dati personali da parte di Inter è lecita qualora sia necessaria per consentirle di adempiere un obbligo legale o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (c.d. diritto di cancellazione); e) ottenere che i dati personali che riguardano l'Interessato siano solo conservati senza che di essi sia fatto altro uso nei seguenti casi: (i) l'Interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario a consentirci di verificare l'esattezza di tali dati personali;

(ii) il trattamento sia illecito ma l'Interessato si opponga comunque alla cancellazione dei dati personali da parte nostra; (iii) i dati personali siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) l'Interessato si sia opposto al trattamento e si sia in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei nostri motivi legittimi al trattamento rispetto a quelli dell'interessato (c.d. diritto di limitazione); f) ricevere in un formato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che riguardano l'Interessato, se essi siano trattati in forza di contratto o sulla base del Suo consenso (c.d. diritto di portabilità).

Le ricordiamo infine che Lei ha diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per far valere i Suoi diritti in relazione al trattamento dei Suoi dati personali.

7. Contatti del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 24 del GDPR, è F.C. Internazionale Milano S.p.A., con sede in 20124 Milano, Viale della Liberazione n. 16/18, capitale sociale euro 19.195.313,34 iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 80066310154. Il Titolare del trattamento può essere contattato per richieste o segnalazioni ai seguenti recapiti: **UFFICIO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI – 20124 Milano, Viale della Liberazione n. 16/18 - TEL. +39 02 82719080.** Il Titolare ha nominato ex art. 37 ss. del GDPR un Responsabile della protezione dei dati (anche noto come DPO), domiciliato per l'incarico presso F.C. Internazionale Milano S.p.A. e che può essere contattato per le questioni relative al trattamento dei dati personali all'indirizzo privacy@inter.it. Scrivendo al medesimo indirizzo privacy@inter.it l'Interessato potrà esercitare i diritti indicati al paragrafo 6 della presente Informativa. Nota! a) Società di Mailing, b) Spedizionieri, c) Corrieri, d) Società che effettuano in genere imbustamento, spedizione e trasporto della corrispondenza; e) Società e/o collaboratori che curano in loco l'organizzazione dell'evento; f) Società che gestiscono sistemi di autorizzazione dei pagamenti (c.d. payment gateway); g) Società controllate e collegate ai sensi di cui all'art. 2359 c.c.; h) Società affiliate con Inter; i) consulenti di Inter; l) società che effettuano attività di marketing sportivo e attività in collaborazione e/o co-marketing con Inter; m) società di gestione dei sistemi di emissione di titoli di accesso allo stadio, sia on-line che in punti vendita fisici. Un elenco aggiornato delle società suddette (c.d. Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR) è disponibile presso la sede di Inter e può essere conosciuto anche inviando una specifica richiesta all'indirizzo email privacy@inter.it.